

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO L'INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA NEL CAMPO DELLA MEDICINA E CHIRURGIA

ART. 1

La Fondazione "Achille Lattuca", voluta dai genitori e dalla sorella per onorarne la memoria di giovane magistrato perito in mare il 18.09.1941, in azione di guerra, bandisce Borse di studio post lauream, post dottorato ovvero post specializzazione, per l'incentivazione della ricerca scientifica nel campo della Medicina e Chirurgia.

ART. 2

Tali borse saranno assegnate mediante concorso per titoli e colloquio, a cittadini italiani laureati presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di età non superiore ai 35 anni che:

- versino in disagiate condizioni economiche, da accertare secondo le disposizioni di legge;
- abbiano dimostrato un notevole profitto negli studi universitari, in base alle valutazioni ed ai criteri indicati nel bando di concorso ed in ragione del loro curriculum studiorum

ART. 3

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Achille Lattuca" dovrà approvare:

- 1) il numero delle borse di studio da bandire;
- 2) l'importo della borsa di studio;
- 3) le modalità di diffusione del bando;
- 4) il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
- 5) le modalità di svolgimento della selezione;
- 6) la successiva nomina del/dei responsabili della ricerca cui dovrà far riferimento il borsista;
- 7) le modalità di erogazione della contributo per la borsa;
- 8) la composizione della commissione esaminatrice

ART. 4

Le borse di studio hanno durata annuale, eventualmente rinnovabile per un solo anno o frazione di anno in funzione delle disponibilità economiche derivanti dalle rendite del patrimonio della Fondazione "A.Lattuca", con l'obbligo per il beneficiario di presentare, al Presidente della Fondazione medesima, una relazione annuale scritta e documentata sul lavoro svolto, con giudizio del responsabile della ricerca, al termine del primo anno e di completamento del programma di ricerca allo scadere dell'eventuale rinnovo.

ART. 5

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. età non superiore ai 35 anni posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
3. possesso del titolo di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Ai fini dell'assegnazione della borsa costituirà titolo ulteriormente valutabile il possesso del dottorato di ricerca e/o di specializzazione in materia medica o chirurgica riconosciuto/i in Italia o nei Paesi dell'unione europea.

ART. 6

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice nominata dal Presidente della Fondazione "Achille Lattuca", su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

ART. 7

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Fondazione ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura di appartenenza compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca e non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa.

Non possono fruire della borsa coloro i quali abbiano un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a € 12.910,00 riferito all'anno di maggior godimento della borsa.

Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale (riportati nel quadro "altri redditi" del modello di dichiarazione dei redditi) e non concorrono i redditi relativi alla fruizione della borsa, nell'eventualità di rinnovo della borsa medesima.

ART.8

La Commissione procederà alla selezione con le seguenti modalità.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale espresso in centesimi, nel modo seguente:

- a) 60 punti per titoli così ripartiti:
 - Fino a 20 punti, di cui fino a 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
 - Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

- voto da 95 a 100	punti 1
- voto da 101 a 104	punti 2
- voto da 105 a 109	punti 3
- voto 110	punti 4
- voto 110 e lode	punti 5
 - Fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - congruenza delle pubblicazioni scientifiche con il programma di ricerca presentato dal candidato;
 - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - Fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
 - Fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento attività di ricerca, documentata – per decorrenza e durata – presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;
- b) 20 punti per la valutazione del progetto di ricerca
- c) 20 punti per il colloquio

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio non inferiore ai 30 su 60 punti disponibili per titoli e 15 su 20 punti a disposizione per il colloquio.

La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione a cura delle Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

La Commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, formulerà una graduatoria di merito in base alla quale sarà attribuita la borsa di studio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 9

La Commissione, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa di studio, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa stessa.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Fondazione, pena decadenza, la dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

ART. 10

Il corrispettivo, erogato al borsista si intende al lordo delle ritenute previste dalla legge.

La Fondazione provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza infortuni e responsabilità civile verso terzi.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

ART. 11

Il pagamento della borsa avverrà, relativamente a ciascun anno, con le modalità previste nel bando di concorso, previa presentazione di una dichiarazione del responsabile della ricerca che attesti il regolare andamento del lavoro.

L'assegnatario che superi il limite di reddito consentito è tenuto a restituire le somme percepite per quell'anno e decade dal diritto alla borsa di studio. Qualora la rinuncia per superamento del reddito sopravvenga nel primo anno, non è consentita la prosecuzione della frequenza.

Nel caso in cui nel secondo anno si verifichi una variazione che porti il reddito del borsista al di sopra dei limiti previsti, questi potrà portare a compimento l'attività di ricerca già intrapresa senza percepire la relativa borsa.

ART. 12

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- Le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale ed il numero di telefono);
- La laurea posseduta con l'indicazione del voto, della data di conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciata;
- L'eventuale titolo di dottore di ricerca posseduto con l'indicazione della data e della sede del conseguimento ed ogni altra notizia utile, al fine di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti ed il programma di ricerca;
- L'eventuale titolo di specializzazione posseduto con l'indicazione della data, della votazione e della sede in cui la Specializzazione è stata conseguita
- Di non usufruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
- Di essere a conoscenza dell'impossibilità di superare, per i due anni solari di fruizione della borsa il reddito complessivo annuo lordo di € 12.910,00, pena decadenza immediata della borsa stessa.
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione

Alla domanda dovranno essere allegati :

- Curriculum vitae et studiorum del candidato
- Fotocopia del documento valido di identità del candidato
- Copia del certificato di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con elenco degli esami sostenuti
- eventuale titolo del dottorato di ricerca e/o di specializzazione in materia medica o chirurgica riconosciuto/i in Italia o nei Paesi dell'unione europea.
- Programma di ricerca che il candidato intende svolgere ed i titoli che riterrà utili all'assegnazione della borsa.
- Lettera con indicazione della struttura e della sede presso la quale realizzare la ricerca nonché il nominativo del responsabile della ricerca stessa;
- Lettera di accettazione del responsabile della ricerca, vistata dal responsabile della struttura, dalla quali risulti l'effettiva possibilità di svolgere il programma previsto.
- Qualsiasi altro titolo il candidato intenda presentare

Il borsista ha l'obbligo di:

- Iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile della ricerca;
- Espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a causa di forza maggiore, debitamente comprovate, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- Presentare al Presidente della Fondazione, una relazione annuale documentata sull'attività svolta, con giudizio del responsabile della ricerca, al termine del primo anno del programma di ricerca e di completamento allo scadere dell'eventuale rinnovo.

Al termine dell'eventuale secondo anno il responsabile della ricerca dovrà presentare alla Commissione una dichiarazione che attesti la regolare conclusione del programma di ricerca da parte del borsista

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

Il Presidente della Fondazione

